

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca	REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SPEZZANO ALBANESE (CS)
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale
VIA VIGNALE, SNC – 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)
COD. FISC. 94018300783 – COD. MECC. CSIC878003 -tel. e fax 0981.953077
www.icspixana.gov.it - e-mail: csic878003@istruzione.it - p.e.c.: csic878003@pec.istruzione.it

Ai docenti
Al Direttore S.G.A.
Al personale ATA
Al sito della Scuola

All'albo pretorio on line
Atti

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA
a.s 26/27

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 2048 c.c. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

Visto il CCNL vigente;

Vista la legge n° 172 del 2017;

Viste tutte le disposizioni legislative in vigore alla data odierna;

Tenuto conto che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/2001) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono,

EMANA la seguente
DIRETTIVA

SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S. 2026/27 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE di seguito riportate:

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula, al termine delle lezioni durante il tragitto aula-uscita dall'edificio
3. Vigilanza riguardo ai collaboratori scolastici
4. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti
5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione, refezione e pausa del dopo mensa
6. Vigilanza durante il tragitto aula/palestra/laboratori
7. Uscita temporanea degli alunni dalla classe
8. Vigilanza sui minori con bisogni educativi speciali
9. Vigilanza durante le attività extrascolastiche
10. Uso delle attrezzature

1.VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l'art. 29 comma 5 CCNL Scuola 2006/2009 dispone che, **"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"**.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c.," in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza

(...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinà ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ.,sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula). **La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.** Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Tutto il personale scolastico deve prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e deve sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO

DELL'AULA, AL TERMINE DELLE LEZIONI DURANTE IL TRAGITTO AULA -USCITA DALL'EDIFICIO

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, nel rispetto delle misure organizzative finalizzate alla prevenzione degli assembramenti negli spazi comuni come da protocollo Sicurezza della Scuola, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe o agli ingressi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

La presenza di genitori o loro delegati nella scuola è LIMITATA alle fasi di entrata /uscita senza oltrepassare i cancelli o le porte di ingresso. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico si dispone che presso la porte di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Nello specifico, nel **plesso della scuola primaria**, laddove si verificano situazioni di **traffico urbano** in concomitanza con l'uscita degli alunni, andranno particolarmente sorvegliate le operazioni di uscita dal **lato Nazionale**.

Per ciò che riguarda ancora gli alunni delle classi primaria verranno osservate le seguenti disposizioni

- gli alunni di prima e seconda classe che utilizzano il pulmino, vengono prelevati dai collaboratori scolastici nelle proprie aule e accompagnati nell'atrio, mantenendo le misure del protocollo di sicurezza, dove troveranno le guide al trasporto scolastico;
- la restante parte di classe sarà accompagnata dall'insegnante di turno con l'aiuto del collaboratore scolastico presente sul lato specifico, durante l'uscita nel cortile della scuola, nel rispetto delle disposizioni del protocollo di sicurezza e consegnati ai loro genitori e/o delegati;

- gli alunni delle terze, quarte, quinte classi, saranno accompagnati dalle loro insegnanti di turno consegnati ai genitori e/o delegati;
- gli alunni di terza, quarta e quinta che usufruiscono del servizio bus saranno accompagnati dai collaboratori scolastici fino al cancello, vicino al pulmino

Per l'uscita degli alunni della scuola primaria, verranno accettate solo le deleghe dei genitori a non più di una/due persone al massimo, dietro presentazione dei documenti di riconoscimento del delegante e del delegato. Verranno altresì riconosciuti i moduli relativi al ponderato consenso nella parte relativa all'utilizzo, da parte degli alunni di terze, quarte e quinta scuola primaria, del servizio del trasporto scolastico, pur non facendo venire meno in alcun momento e comunque, la vigilanza della scuola fino al cancello che segna la fine della pertinenza scolastica

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino al cancello dell'edificio.

L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli alunni, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA, nel rispetto delle norme di sicurezza. L'ingresso e l'uscita degli alunni avviene sulla base degli orari stabiliti in ciascun plesso e in relazione al funzionamento previsto per le classi sulla base del PTOF.

L'obbligo di vigilanza degli insegnanti ha inizio 5 minuti prima del suono della prima campana, che autorizza gli allievi a recarsi nelle rispettive aule, accolti dagli insegnanti in servizio per quella ora. I momenti dell'entrata e dell'uscita dall'edificio scolastico devono essere organizzati, in modo da evitare assembramenti negli atri e lungo le scale.

La presenza degli studenti deve essere riportata dal docente sul registro elettronico. È compito dei docenti della prima ora verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenze e ritardi.

I cancelli e le porte vengono aperti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e chiusi dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico.

Si può lasciare ad apertura pedonale eventualmente solo uno dei due cancelli per motivi di sicurezza

Per la scuola dell'infanzia scuola dell'infanzia

I bambini sono affidati dai genitori ai docenti all'ingresso della sezione o all'ingresso dell'edificio ai collaboratori scolastici, che provvedono ad accompagnarli nelle rispettive sezioni.

All'uscita, i genitori o la persona delegata, che abbia compiuto il 18° anno d'età, sono tenuti a soffermarsi nell'atrio del plesso, nel caso le condizioni metereologiche siano non favorevoli e fuori, nel cortile della scuola, in caso di condizioni metereologiche favorevoli, in attesa che il collaboratore prelevi il bambino dalla sezione di appartenenza e lo consegni al genitore/delegato.

Informazioni e disposizioni sul Ponderato consenso all'uscita autonoma (scuola secondaria di primo grado)

Si richiamano i docenti al dovere di vigilanza sugli alunni della scuola secondaria di primo grado nelle operazioni di uscita dalle lezioni, anche quelle pomeridiane musicali, nelle pertinenze scolastiche fino al cancello della scuola e, coadiuvati dai collaboratori scolastici, al controllo degli alunni che prendono il pulmino per tornare a casa (è dovere della scuola provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per

tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori, tutori ecc o di persone da questi incaricate).

Si ricorda inoltre che affinché venga concesso il ponderato consenso, per gli alunni minori di anni 14, devono verificarsi al contempo le seguenti condizioni: che i genitori ☐ dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;

- dichiarano di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia; ☐ dichiarano di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
- descrivono il tragitto casa-scuola e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
- si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazioni;
- si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi
- Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico si esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata e al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall'uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa

Le valutazioni al consenso andranno quindi effettuate tenendo conto **dell'età e grado di maturità dei singoli ragazzi**, quindi non basta la sola età ma si dovrà tenere conto anche della maturità raggiunta dallo studente in questione. (Corte di Cassazione 4 marzo 1977, n. 894).

L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni.

Per usufruire di questa possibilità, riservata agli alunni della scuola secondaria di I grado, così come deliberato anche dal Consiglio d'istituto nella seduta del giorno 29/10/2020, è necessaria una specifica autorizzazione dei genitori, mediante la quale esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente la scuola al termine delle lezioni.

Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione non possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o ad persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.

I genitori che optano per l'uscita autonoma dei propri figli e per il servizio scuolabus, compileranno e sottoscriveranno un'apposta autorizzazione e la consegneranno al docente coordinatore di classe, per il tramite degli alunni.

I docenti coordinatori avranno cura di raccogliere le autorizzazioni e consegnarle in segreteria

3. VIGILANZA RIGUARDO AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente direttiva sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti

al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a) del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Nel rispetto delle misure organizzative finalizzate alla prevenzione degli assembramenti negli spazi comuni come da protocollo Sicurezza, in bagno, potendo sostare o incontrarsi alunni di varie classi, il collaboratore scolastico svolgerà una supervisione per verificare che non si creino assembramenti.

4. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza, tramite i referenti di plesso. **Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.**

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

In caso di concambio (due docenti che si spostano contemporaneamente) il docente che si sposta da una classe all'altra deve effettuare lo spostamento senza indugiare. In situazioni particolari (es. presenza di alunno/i con problemi) il docente deve richiedere esplicitamente l'intervento del collaboratore scolastico, se presente. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in classe.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

5.VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE, REFEZIONE E PAUSA DEL DOPO MENSA

La ricreazione sarà effettuata secondo le modalità stabilite (in classe, nel giardino all'esterno in aree dedicate ad ogni classe) dal docente in orario e sotto la sua esclusiva sorveglianza e responsabilità, sempre in maniera ordinata e tale da agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza.

Nello specifico, **durante la ricreazione il docente dell'ora precedente sorveglierà la classe.**

Durante l'intervallo l'assistenza e la sorveglianza spettano, come già detto, all'insegnante in orario di servizio, il quale ha il dovere di vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza.

Si ricorda che, come da protocollo Sicurezza, gli alunni dovranno portare da casa la merenda e la bottiglietta di acqua o borraccia: gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni non scambino la merenda o le bottiglie di acqua/borracce durante l'intervallo.

In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza.

Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti. **Durante gli intervalli sono da evitare attività che possono diventare pericolose (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc.).**

Gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Al fine di prevenire possibili incidenti ed evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi. È dovere dei docenti controllare che gli alunni non escano dall'Istituto e non si allontanino dal gruppo classe. Spetta ai collaboratori scolastici di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e l'atrio di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Analoga collaborazione è prestata durante la refezione scolastica e la pausa del dopo mensa. Durante la **refezione**, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche di comportamento. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni a pranzo, promuovendo un clima favorevole e facendo un intervento di educazione alimentare e sociale. Dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni. Inoltre, svolgeranno un'azione di coordinamento nei confronti degli educatori/volontari eventualmente inviati dal Comune per assistere gli alunni durante la mensa.

Al suono della campana che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule, quando la ricreazione è effettuata in cortile e le lezioni devono riprendere con il docente dell'ora successiva. Gli alunni che, a giudizio dell'insegnante di turno, si attardino oltre il necessario, verranno ammoniti con relativa annotazione sul registro di classe.

Gli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA/PALESTRA/LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori, palestra o spazi sportivi esterni, il docente o i docenti, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro (distanziamento interpersonale e utilizzo della mascherina). I trasferimenti devono avvenire in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza. Si vedano poi le direttive relative al corretto comportamento degli alunni in palestra, in attuazione dell'applicazione del protocollo di sicurezza.

7. USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo per raggiungere i servizi igienici. Per evitare l'assembramento nei bagni, si dispone che l'insegnante invii in bagno un alunno ed una alunna ed attenda il rientro di questi per consentire l'uscita successiva sempre con analoga modalità. . In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici.

Allo stesso modo i docenti non devono fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, reperimento tablet/PC).

8. VIGILANZA SUI MINORI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La vigilanza sui "minori con bisogni educativi speciali", nella fattispecie, alunni con grave disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

9. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Nel caso in cui l'evolversi della situazione emergenziale consenta nei prossimi mesi la calendarizzazione di attività extrascolastiche, la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di un docente ogni 15 alunni. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, viene designato un accompagnatore **fino a due alunni disabili (art.3 co. 1 legge 104/92)**, su parere del consiglio di classe. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene a regole semplici di educazione stradale.

10. USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati.

Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il computer in modo corretto e coerente con le finalità educativo – didattiche della scuola.

Infortuni di alunni - adempimenti

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso (in subordine alla presenza di tali figure nell'organigramma d'istituto) che devono intervenire con immediatezza. Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

1. avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi;
2. qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso un docente o un collaboratore scolastico accompagnerà lo stesso;
3. compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile (, quindi inoltrare in segreteria, dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio (per la modulistica rivolgersi all'ufficio di segreteria); la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

Nel dettaglio, sono sotto riportati gli Adempimenti per tutto il personale nel caso di infortunio:

Adempimenti per tutto il personale

Casi gravissimi

Nei casi in cui si riveli pericolosa la rimozione dell'infortunato, occorre:

1. chiamare immediatamente il numero 118 chiedendo l'invio di un'autoambulanza;
2. avvisare immediatamente la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, la Vicepresidenza;
3. avvisare immediatamente i genitori, a casa o sul lavoro.

Casi non gravi

1. provvedere ai primi soccorsi d'urgenza (disinfezione, fasciatura, applicazione di ghiaccio, ecc.). Per tali interventi dovrà intervenire prioritariamente il Personale addetto al Primo Soccorso (vedi elenco in calce) ed essere messo a disposizione l'occorrente, compresi i guanti sterili;
2. avvisare la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, la Vicepresidenza;
3. informare i genitori affinché controllino a casa l'evoluzione dell'infortunio;
4. in caso di necessità di cure mediche specifiche, l'infortunato dovrà essere portato al pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

L'alunno verrà accompagnato al Pronto Soccorso da un Collaboratore Scolastico (se non affetto da fragilità) o da un genitore (se è stato reperito e se ha manifestato tale volontà); la classe rimarrà sotto la vigilanza del docente in servizio. In questo modo, il personale della scuola potrà fornire la corretta versione dei fatti e farsi rilasciare una fotocopia della diagnosi del pronto soccorso.

Si ricorda il divieto assoluto di utilizzare veicoli personali per il trasporto di infortunati, siano essi adulti o

Adempimenti amministrativi a carico dei docenti

1. chiamare immediatamente gli addetti al primo soccorso (vedi elenco in calce);
2. avvisare la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, la Vicepresidenza, che, opportunamente coadiuvata dalla segreteria, provvederà ad informare i genitori (avvisandoli che il referto del pronto

-

soccorso in originale, unitamente alle spese eventualmente sostenute, dovranno essere consegnati in Segreteria per la pratica assicurativa);

3. non appena intervenuto il personale addetto al primo soccorso, il docente dovrà rientrare immediatamente in classe per vigilare adeguatamente gli allievi, assicurandosi che nessuno studente possa in alcun modo interferire con le procedure di primo soccorso;
4. compilare dettagliatamente il modulo di denuncia dell'infortunio che dovrà essere tempestivamente consegnato in Segreteria o, in ogni caso, tassativamente entro il giorno successivo all'incidente. Poiché complicazioni successive l'incidente sono sempre possibili, si ricorda che la denuncia di infortunio, oltre ad essere un obbligo d'ufficio, tutela anche da eventuali tardive contestazioni da parte dei genitori.

E' opportuno compilare la denuncia di infortunio per ogni caso di incidente, utilizzando la modulistica depositata presso la Segreteria.

Adempimenti a carico del personale amministrativo

1. accertarsi che sia stata avvisata la Presidenza o, in assenza del Dirigente scolastico, la Vicepresidenza;
2. far compilare al docente o al personale presente all'accaduto il modulo di denuncia dell'infortunio, verificando che sia completo in ogni sua parte;
3. solo nei casi di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni, oltre alla sempre prevista denuncia all'assicurazione, inoltrare la denuncia alla Pubblica sicurezza e all 'I.N.A.I.L. entro 48 ore dall 'evento.

Per ciò che attiene gli infortuni agli insegnanti e al personale della scuola in genere, valgono le stesse disposizioni vigenti e illustrate per gli alunni.

Somministrazione farmaci agli alunni

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica (chiedere modulistica presso gli uffici di segreteria).

Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua: - il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;

- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici (docenti consiglio di classe e personale ata), in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.
- Vedere circolare somministrazione farmaci agli alunni

Sicurezza

È necessario prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

Per ciascun plesso/sede saranno previste prove di evacuazione nell'anno scolastico. Occorre verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità. Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipánico - che dovranno risultare sempre apribili;
- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

Divieto utilizzo cellulari

È TASSATIVAMENTE VIETATO L'UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE TUTTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (compreso l'intervallo, il tragitto in palestra) e in ogni ambiente della scuola (classi, corridoi, bagni, scale, atrio, palestra) sia per comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore (C.M. del 15 marzo 2007), anche alla luce dei più recenti normativi. Si rimanda al regolamento apposito in materia di utilizzo di dispositivi smartphone.

Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della scuola da parte dei docenti o del personale ATA

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i

compagni. L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini, senza il consenso scritto delle persone riprese si configurano inoltre come **violazioni della privacy** e quindi perseguibili per legge. Il mancato rispetto del divieto da parte degli allievi è sanzionato con ritiro del telefono a cura dell'insegnante che, dopo aver annotato nel registro di classe l'adozione del provvedimento, lo consegnerà al responsabile di plesso o al dirigente per la sua custodia temporanea. Il telefono sarà restituito al genitore. Nei casi più gravi o di ulteriori reiterazioni, il Consiglio di classe considererà la possibilità di individuare sanzioni più gravi. Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche a tutto il personale della scuola in servizio salvo diverse autorizzazioni disposte dal dirigente scolastico per necessità motivate.

Si rimanda la regolamenti apposito, in applicazione dei citati più recenti disposti normativi.

In classe l'utilizzo del cellulare non è permesso se non per la gestione dell'ambiente di apprendimento della disabilità.

26. Vigilanza sui casi di bullismo e cyberbullismo

La Legge n. 71/2017 all'art. 5 prevede che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. n. 235/07) contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

I docenti e i collaboratori scolastici, così come stabilito dal CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18, nell'ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione al dirigente scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. Le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio, permetteranno un'azione strutturata e tempestiva della comunità scolastica.

Si rammenta che l'istituto è diventato promotore delle azioni di informazione ai genitori e formazione agli alunni utilizzando i principi ispiratori del PNRR dm 65/2023, relativamente alle conseguenze sia di ordine legislativo che morale e di garanzia di salute e sicurezza per gli alunni dell'IC.

Si ricordano infine tutte le disposizioni del DS connesse all'inizio dell'anno scolastico (CIRCOLARE RIENTRO A SCUOLA), presente sul sito della scuola.

Le presenti disposizioni, con carattere di notifica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, hanno validità permanente.

Per tutto quanto non disciplinato in maniera puntuale valgono le disposizioni della normativa di settore. Le direttive in esame sono state presentate dal Dirigente Scolastico al CI, nella seduta del 08/09/2025

Prof.ssa Ing. Maria Cinzia Pantusa
Firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005